

Legge 16 ottobre 2003, n. 291**Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A.**

La legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha assegnato alla regione Lazio un contributo di 1 milione di euro per gli anni 2003 – 2004 – 2005 per la realizzazione a Tuscania, di un centro di cura, riabilitazione e ricerca sul morbo di Alzheimer, per un'autorizzazione complessiva di spesa pari a 3 milioni di euro (cap.7561).

Nel corso dell'anno 2003 si è provveduto ad impegnare la somma di 1 milione di euro, mentre, nel corso dell'anno 2004 si è provveduto sia all'erogazione, in favore della regione Lazio, della quota 2003 che dell'impegno della quota 2004.

La quota 2004 è stata successivamente erogata in favore della regione Lazio, nel corso dell'anno 2005 unitamente all'assunzione dell'impegno per la quota relativa allo stesso anno 2005.

A tutto il 2005, conseguentemente, l'autorizzazione di spesa complessiva di 3 milioni di euro è stata erogata in favore della regione Lazio per 2 milioni di euro mentre il restante importo di 1 milione di euro è stato interamente erogato nel corso dell'anno 2008.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato:	7561
Leggi di riferimento:	L.291/2003
Modifiche intervenute nel 2007:	
Autorizzazioni complessive:	€ 3,00

(in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a. autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	3,00
b. impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	3,00
c. pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	3,00
d. economie a tutto il 31.12.2008	€	-
e. residui propri a tutto il 31.12.2008	€	-
f. residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g. perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

Situazione relativa al singolo anno**Esercizio 2008**

a. autorizzazioni nel 2008	€	-
b. impegni assunti nel 2008	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2008	€	1,00
d. economie nel 2008	€	-
e. residui propri nel 2008	€	-
f. residui di stanziamento nel 2008	€	-
g. perenzioni nel 2008	€	-

Esercizio 2009

a. impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 23 dicembre 2003, n.378**Norme per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.**

La legge n.378 del 2003 ed in particolare l'art.2, comma 1, ha previsto che le Regioni e le PP.AA. di Trento e di Bolzano possono provvedere alla individuazione degli insediamenti di architettura rurale ed al recupero, riqualificazione e valorizzazione delle loro caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali; con il successivo art.3, commi 1 e 4, è stato pertanto istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale con una autorizzazione di spesa pari a 8 milioni di euro annui, per gli anni 2003, 2004 e 2005.

A decorrere dall'anno 2006, ancorché la stessa norma preveda che la quantificazione del Fondo avvenga con legge finanziaria, nulla è stato iscritto in bilancio sul predetto cap.7587.

Nel corso dell'anno 2004 si è provveduto ad impegnare l'intero stanziamento del cap.7587, pari a complessivi euro 16 milioni relativi alle annualità 2003 e 2004, e nel successivo anno 2005, nelle more dell'acquisizione del decreto interministeriale di riparto delle somme afferenti al suddetto Fondo, è stata impegnata anche la quota relativa allo stesso anno 2005.

Nel corso del successivo anno 2006, sono stati accertati residui, sul predetto cap.7587, per complessivi euro 24 milioni che al 31.12.2008 risultano perenti agli effetti amministrativi non essendosi concretizzati a tale data gli atti propedeutici (decreti di riparto) previsti dalla stessa norma ai fini dell'individuazione delle quote regionali.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato:	7587
Leggi di riferimento:	L. n.378/03
Modifiche intervenute nel 2007:	
Autorizzazioni complessive:	€ 24,00

(in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a. autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	24,00
b. impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	24,00
c. pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	-
d. economie a tutto il 31.12.2008	€	-
e. residui propri a tutto il 31.12.2008	€	-
f. residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g. perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	24,00

Situazione relativa al singolo anno**Esercizio 2008**

a. autorizzazioni nel 2008	€	-
b. impegni assunti nel 2008	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2008	€	-
d. economie nel 2008	€	-
e. residui propri nel 2008	€	-
f. residui di stanziamento nel 2008	€	-
g. perenzioni nel 2008	€	8,00

Esercizio 2009

a. impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 30 dicembre 2004, n. 311**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)**

L'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2004, n. 11 (legge finanziaria 2005), poi modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, ha autorizzato la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali e a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, secondo le priorità individuate con apposito atto di indirizzo parlamentare.

Tali contributi sono stati successivamente integrati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e all'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

In termini di autorizzazione di spesa tali contributi sono stato così finanziati:

LEGGE	2004	2005	2006	2007	TOTALE
Legge n. 311, Art. 1, c. 28,	-	201.500.000	176.500.000	170.500.000	548.500.000
Legge n. 43, Art. 2-bis,	65.000.000	10.230.000	23.755.000	2.600.000	101.585.000
Legge n. 248, Art. 11-bis,	-	222.000.000	5.000.000	-	227.000.000
TOTALI	65.000.000	433.730.000	205.255.000	173.100.000	877.085.000

Con riferimento ai correlati stanziamenti di bilancio iscritti sul cap. 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alla rimodulazione della autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 311/2004 per gli anni 2006 e 2007 disposta con la tab. F della legge finanziaria 2006, nonché alle riduzioni operate sugli stessi stanziamenti con variazioni di bilancio disposte a favore di altri Ministeri destinatari dei contributi, la situazione può essere così sintetizzata :

LEGGE	2005	2006	2007	2008	TOTALE
Legge n. 311, Art. 1, c. 28,	200.750.000 (*)	130.000.000 (**)	120.000.000 (**)	96.050.000 (**)	546.800.000
Legge n. 43, Art. 2-bis,	67.650.000 (°)	10.555.000 (°°)	2.600.000	-	80.805.000
Legge n. 248, Art. 11-bis,	214.900.000 (^)	5.000.000			219.900.000
TOTALI	483.300.000	145.555.000	122.600.000	96.050.000	847.505.000

*) stanziamento 2005 (201.500.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dell'Ambiente (500.000) e al Ministero degli Affari Esteri (250.000);

(**) stanziamento 2006-2007 (347.000.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dell'ambiente (600.000) e al Ministero degli affari esteri (350.000) e rimodulato nel triennio 2006-2008 dalla tab. F della LF 2006;

(°) stanziamento 2004-2005 (75.230.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dei beni culturali (7.580.000);

(°°) stanziamento 2006 (23.755.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dei beni culturali (13.200.000);

(^) stanziamento 2005 (222.000.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dell'ambiente (5.000.000), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.100.000) e al Ministero delle infrastrutture (1.000.000).

Avuto riguardo alle modalità di attribuzione dei contributi sopra indicati, così come puntualmente individuate nei decreti ministeriali attuativi delle norme autorizzative di spesa in trattazione, a tutto il 31 dicembre 2006 sono stati erogati finanziamenti per complessivi 544,500 milioni di euro agli enti beneficiari (enti locali, enti morali, parrocchie ecc.) individuati dalle commissioni parlamentari, con il formarsi di residui alla stessa data per complessivi di 84,355 milioni di euro connessi a contributi risultati revocati e da riassegnarsi con le stesse modalità.

Nel corso dell'anno 2007 sono stati assunti impegni per complessivi 104,984 milioni di euro – di cui 125,513 milioni di euro in conto competenza e 20,528 milioni di euro in conto residui di stanziamento – e si è autorizzato il pagamento di complessivi 162,907 milioni di euro.

Nell'anno 2008 è intervenuta la legge n.244/2007 e successive modificazioni che ha abrogato, a decorrere dal 1° agosto 2008, i commi 28 e 29 dell'art.1 della legge n.311/2004. In tale situazione i pagamenti autorizzati sono stati pari a 120,272 milioni di euro. Nel corso del medesimo anno è stato altresì provveduto, ai sensi dell'art.2, comma 1 bis, del DL 137/2008, convertito in L.169/2008, al versamento in conto entrata dei residui 2006 e 2007 relativi a contributi revocati e non riassegnati al fine di consentire il finanziamento di interventi nell'edilizia scolastica.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato:	7536
Leggi di riferimento:	LF.311/2004
Modifiche intervenute nel 2008:	art. 2, comma 1 bis, del DL 137/2008, convertito in L.169/2008
Autorizzazioni complessive:	€ 967,50

(in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a. autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	847,50
b. impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	810,06
c. pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	827,67
d. economie a tutto il 31.12.2008	€	5,90
e. residui propri a tutto il 31.12.2008	€	20,52
f. residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	17,61
g. perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

Situazione relativa al singolo anno**Esercizio 2008**

a. autorizzazioni nel 2008	€	96,05
b. impegni assunti nel 2008	€	82,13
c. pagamenti effettuati nel 2008	€	120,27
d. economie nel 2008	€	5,90
e. residui propri nel 2008	€	-
f. residui di stanziamento nel 2008	€	13,92
g. perenzioni nel 2008	€	-

Esercizio 2009

a. impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

CDR 6 – FINANZE**Legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 5****Crediti d'imposta fruiti dalle piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane e da altri beneficiari per nuove assunzioni, nonché per nuovi contratti relativi ad attività di ricerca scientifica.**

L'art. 5 della L. 449/1997, così come modificato dall'art. 1 della L. n. 315/1998 prevede che alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta pari:

- a) A € 7.746,85 (15 milioni di lire) per ogni nuova assunzione, fino ad un massimo di € 30.987,41 (60 milioni di lire) per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
- b) Al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, nonché degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso che il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.

Le agevolazioni di cui alla lettera a) sono concesse alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane operanti nel territorio nazionale a condizione che il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, nonché se si verificano le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b),c), d), e), della L. 449/1997.

Le agevolazioni di cui alla lettera b), sono concesse alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui alla lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1 gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente agevolazione, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 4, comma 11 L. 449/1997; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, nei limiti di apposite quote non superiori a 41,32 milioni di euro (lire 80 miliardi) annui.

Con Decreto Interministeriale del 22/07/1998 n. 275 si è provveduto ad emanare il regolamento recante disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ex art. 5 L. 449/1997.

I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni, per ciascun periodo di imposta ed entro i termini di cui all'articolo 8 di cui al D.I. n. 275/1998, inoltrano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una domanda di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante.

Ai sensi dell'art. 5 del D.I. n. 275/1998 Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande verifica che la domanda dichiarazione contenga gli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 4. Nei limiti della copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Scaduti i termini di presentazione delle domande, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle documentazioni o delle dichiarazioni pervenute in tempo utile, forma l'elenco dei soggetti beneficiari, che pubblica nella Gazzetta Ufficiale, dandone comunicazione anche per via telematica ai soggetti medesimi. Lo stesso Ministero trasmette il predetto elenco, con l'indicazione degli estremi identificativi e dei relativi importi al sistema informativo del Ministero delle finanze.

Il credito di imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso. Lo stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non è rimborsabile.

Con successiva Risoluzione del 24/05/1999 n. 86 dell'Agenzia delle Entrate si è provveduto alla istituzione dei codici tributo per la fruizione dei predetti crediti d'imposta.

Per dare attuazione all'agevolazione di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si è provveduto ad istituire il capitolo 3864 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2002 - 2005 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi".

A decorrere dall'esercizio 2006 il capitolo 3864 è stato soppresso ed i fondi necessari al finanziamento della suddetta agevolazione sono stati imputati al capitolo 7803 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

Tale capitolo, tenuto conto della riforma strutturale che ha interessato il Bilancio dello Stato, è stato iscritto per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base 8.1.6 – Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2008 i fondi assegnati sul capitolo 7803 e pari a 41,32 milioni di euro sono stati utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Fondi di Bilancio" per un ammontare pari a 41,32 milioni di euro.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato:	7803
Leggi di riferimento:	Legge n. 449/1997 art. 5; D.I. n. 275 del 22/07/1998;
Autorizzazioni complessive:	454.50 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	289,24
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	289,24
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	289,24
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	nessuna
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	nessuno
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	nessuno
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	nessuna

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	41,32
b) impegni assunti nel 2008	€	41,32
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	41,32
d) economie nel 2008	€	nessuna
e) residui propri nel 2008	€	nessuno
f) residui di stanziamento nel 2008	€	nessuno
g) perenzioni nel 2008	€	nessuna

esercizio 2009

a) autorizzazioni nel 2009	€	41,32
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,00
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	41,32
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	41,32

Legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 13**Credito d'imposta per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.**

L'art. 13 della L. 388/2000 prevede che le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa.

Il comma 5 del suddetto articolo 13 dispone inoltre che ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4.

Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore ad € 309,87 (lire seicentomila) e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di € 309,87 (lire seicentomila). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

Con Provvedimento del 14/03/2001 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state impartite le istruzioni operative per la fruizione del suddetto credito d'imposta.

Con successiva Risoluzione del 04/04/2003 n. 87 dell'Agenzia delle Entrate si è provveduto alla istituzione dei codici tributo per la fruizione dei predetti crediti d'imposta.

Per dare attuazione all'agevolazione di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si è provveduto ad istituire il capitolo 3863 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2002 - 2005 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi".

A decorrere dall'esercizio 2006 il capitolo 3863 è stato soppresso ed i fondi necessari al finanziamento della suddetta agevolazione sono stati imputati al capitolo 7802 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

Tale capitolo, tenuto conto della riforma strutturale che ha interessato il Bil

ancio dello Stato, è stato iscritto per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base 8.1.6 - Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2008 i fondi assegnati sul capitolo 7802 e pari a 2,2 milioni di euro sono stati utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore della contabilità speciale 1778 denominata "Fondi di Bilancio" per un ammontare pari a 1,85 milioni di euro, mentre 0,35 milioni di euro sono stati accantonati ex art. 1 co. 507 L. 296/2006.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato	7802
Leggi di riferimento:	Legge n. 388/2000 art. 13
Autorizzazioni complessive	53,64 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	49,20
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	48,57
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	48,57
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	0,63
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	nessuno
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	nessuno
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	nessuna

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	2,20
b) impegni assunti nel 2008	€	1,85
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	1,85
d) economie nel 2008	€	0,35
e) residui propri nel 2008	€	nessuno
f) residui di stanziamento nel 2008	€	nessuno
g) perenzioni nel 2008	€	nessuna

esercizio 2009

a) autorizzazioni nel 2009	€	1,49
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,00
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	1,48
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	1,48

Legge 28 dicembre 2001 n. 448 art. 60**Crediti d'imposta alle imprese agricole.**

L'art. 60 della Legge n. 448/2001, modificando l'art. 8 della Legge n. 388/2000, estende tale agevolazione alle imprese agricole di tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999.

L'art. 8 della L. n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni, attribuisce un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

Con D.M. del 02/08/2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono state individuate le tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificata dall'art. 60 della legge n. 448/2001 e dagli art. 10 e 11 del D.L. 138/2008.

Con Circolare n. 68 del 13/08/2002 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire i primi chiarimenti sull'ambito di applicabilità della suddetta agevolazione.

Con risoluzione n. 23 del 15 febbraio 2001, è stato istituito il codice-tributo 6734, denominato "Credito d'imposta - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388", da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi dei commi 1 bis e ss. dell'art. 8 L. 388/2000 e successive modificazioni, per fruire del contributo le imprese inoltrano in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data.

L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda ed esamina le istanze.

Successivamente l'Agenzia comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per dare attuazione all'agevolazione di cui all'art. 60 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 si è provveduto ad istituire il capitolo 3881 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2002 - 2005 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi".

A decorrere dall'esercizio finanziario 2006 il capitolo 3881 è stato soppresso ed i fondi necessari al finanziamento della suddetta agevolazione sono stati imputati al capitolo 7807 iscritto nel bilancio di previsione dello Stato all'unità previsionale di base 6.2.3.12 "Crediti d'imposta".

Tale capitolo, tenuto conto della riforma strutturale che ha interessato il Bilancio dello Stato, è iscritto per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base 8.1.6 - Investimenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2008 i fondi assegnati sul capitolo 7807 e pari a 4,13 milioni di euro sono stati utilizzati provvedendo all'emissione di Ordinativi di Pagamento a favore

della contabilità speciale 1778 denominata “Fondi di Bilancio” per un ammontare pari a 3,47 milioni di euro, mentre 0,66 milioni di euro sono stati accantonati ex art. 1 co. 507 L. 296/2006.

Da detta contabilità sono stati prelevati i fondi necessari alla copertura delle compensazioni operate dai contribuenti in sede di compilazione dei modelli di versamento unificato F24.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato	7807
Leggi di riferimento:	Legge n. 448/2001 art. 60;
Autorizzazioni complessive	28,99 milioni di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	20,65
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	19,47
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	19,47
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	1,18
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	nessuno
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	nessuno
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	nessuna

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2007	€	4,13
b) impegni assunti nel 2007	€	3,47
c) pagamenti effettuati nel 2007	€	3,47
d) economie nel 2007	€	0,66
e) residui propri nel 2007	€	nessuno
f) residui di stanziamento nel 2007	€	nessuno
g) perenzioni nel 2007	€	nessuna

esercizio 2009

a) autorizzazioni nel 2008	€	2,79
b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,00
d) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	2,79
e) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	2,79

Decreto-legge 08 luglio 2002 n. 138 art. 11, convertito con modificazioni in legge n. 178/2002**Crediti d'imposta per investimenti in agricoltura.**

L'art. 11 del D.L. n. 138/2002, convertito con modificazioni in L. n. 178/2002, prevede un contributo nella forma di credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura.

Con Provvedimento del 18/07/2002 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state specificate le modalità tecniche di trasmissione delle istanze presentate dai soggetti beneficiari della suddetta agevolazione.

In particolare si è stabilito che i soggetti che possiedono i requisiti prescritti dall'art. 11 D.L. 138/2002 devono trasmettere i dati in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.

Il Centro operativo di Pescara, esamina con procedure automatiche le istanze nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, tenendo conto del limite di finanziamento dell'agevolazione, e comunica in via telematica, al soggetto richiedente che ha effettuato la trasmissione dei dati ovvero al soggetto incaricato della trasmissione telematica presso il quale il richiedente ha eletto domicilio ai fini delle comunicazioni connesse alla presente procedura, la ricezione della istanza e l'ammissione o il diniego del credito d'imposta.

Con D.M. del 02/08/2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono state individuate le tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificata dall'art. 60 della legge n. 448/2001 e dagli art. 10 e 11 del D.L. 138/2002.

Con Circolare n. 68 del 13/08/2002 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire i primi chiarimenti sull'ambito di applicabilità della suddetta agevolazione.

La suddetta agevolazione ha subito rilevanti modificazioni, sia in relazione ai requisiti soggettivi che in relazione a quelli oggettivi, dall'art. 69 della L. n. 289/2002.

Con successiva circolare n. 38 del 10/07/2003 dell'Agenzia delle Entrate sono stati forniti ulteriori chiarimenti sull'ambito di applicabilità dell'agevolazione ex art. 11 D.L. n. 138/2002.

In particolare si è precisato che l'agevolazione spetta "esclusivamente alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

Da ciò deriva che, a partire dal 1 gennaio 2003, sono state escluse dal beneficio in questione le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che, civilisticamente, non rivestono la qualità di imprenditori agricoli ex dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228/2001.

Hanno continuato, invece, a godere dell'agevolazione gli imprenditori agricoli di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 esercitanti un'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che utilizzano per la loro attività prevalentemente prodotti propri, ovvero, nel caso delle società cooperative, prevalentemente prodotti conferiti da soci.

Il comma 5 dell'art. 11 D.L. 138/2002 ha fissato il contributo di cui si discorre nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

I commi 1075 e 1088 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 hanno provveduto a rifinanziare il suddetto credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, con riferimento al comma 1075 e nei limiti della di 25 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009 con riferimento al comma 1088.

Con Risoluzione del 13/08/2002 n. 68 dell'Agenzia delle Entrate si è provveduto alla istituzione dei codici tributo per la fruizione dei predetti crediti d'imposta.